

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO



**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
COMUNALE**

(APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 29/04/2014)

NORME GENERALI

Articolo 1 Disciplina del regolamento

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del comune di Murello ad integrazione del complesso di norme attinenti a cui fanno capo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche, il D.P.R. 10/09/1990 n.285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modifiche, la L.R. 3/8/2011 n.14 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" e relativo regolamento approvato con D.P.G.R. 8/8/2012 N.7/R e successive norme e circolari regionali.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. Sono osservate le norme del capo IX "Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri" *art. 49-53* del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n.285 e successive modificazioni.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 3 Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, le salme o i resti mortali di persone che al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza o che, salvo sia richiesta altra destinazione, siano decedute nel territorio del Comune.
2. Sono altresì accolti gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti nel comune.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme o i resti mortali delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
4. Nel Cimitero sono altresì accolte le salme e i resti mortali delle persone che non rientrano nei casi sopra indicati. In tal caso le tariffe di concessione e eventuali oneri vengono maggiorati del 30% per i non residenti e del 15% per i non residenti ma che lo sono stati per almeno 10 anni.
5. E' il responsabile del servizio ad accordare l'autorizzazione previa ricevimento di domanda e solo in presenza di disponibilità di posti

Articolo 4 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco affisso in modo chiaro all'ingresso.
2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.



Articolo 5

Competenze e Responsabilità del comune

1. Il Sindaco è il Responsabile del Servizio Cimiteriale al quale afferiscono le responsabilità delle operazioni cimiteriali.
2. Il Sindaco vigila sulle attività funebri e sul trasporto funebre.
3. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o dall'uso difforme dal consentito dei mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Sono tenuti ben visibili al pubblico presso il Cimitero l'orario di apertura e l'eventuale elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

Articolo 6

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente specificati dalla legge.
2. I servizi a pagamento sono specificati e sottoposti al pagamento di tariffe con specifico provvedimento.



Articolo 7

Depositi di osservazione e obitori

1. Al fine di assolvere a quanto previsto dal capo III "Depositi di osservazione e obitori" del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285 *art.12-15* il comune di Murello dovrà disporre di idoneo deposito di osservazione anche tramite convenzione.
2. Per casi eccezionali il comune dispone di un idoneo deposito di osservazione all'interno del cimitero.

Articolo 8

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli n.74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza.
2. Nel caso la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto.

Articolo 9

Accertamento e certificazione di morte

1. Trova applicazione l'*art. 4* ed il capo II (*art. 8-11*) del DPR 10/09/1990 n.285 ed integralmente la Legge 29/12/1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte " e del relativo Decreto del Ministero della Sanità 22/08/1994 n.582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
2. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29/12/1993 n. 578 nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento
3. La visita necroscopica non può essere effettuata prima di 15 ore e comunque non oltre 30 ore dal decesso.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10

Modalità del trasporto e percorso

1. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone
2. Il comune vigila sulla correttezza del trasporto funebre.
3. Trovano puntuale applicazione le norme del capo IV "Trasporto dei cadaveri" del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285 *art.16-36* , successive modificazioni, le norme regionali e quelle fissate dal presente Regolamento.
4. Nel comune di Murello l'accompagnamento del feretro al cimitero non è consentito con corteo a piedi. Fa eccezione l'accompagnamento del feretro dall'abitazione alla Parrocchia per i decessi avvenuti all'interno del centro abitato previa segnalazione in comune.
5. I criteri per le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti dal comune sentiti i ministri del culto, ogni altra sosta andrà autorizzata secondo parere del sindaco.
6. Il trasporto del feretro al cimitero deve avvenire di norma in un orario che permetta di espletare i lavori di tumulazione o inumazione alla luce naturale.



INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE

Articolo 11 Norme generali

1. Sono osservate le norme del capo XIV "Inumazione" *art. 68-75*, del capo XV "Tumulazione" *art. 76-77* e del capo XVI "Cremazione" *art. 78-81* del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n.285 e successive modificazioni nonché le norme regionali (vedi art.18 e 19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012 n.7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali").
2. Nessuna salma può essere inumata o tumulata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dai disposti del DPR 10/09/1990 n.285.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri al cimitero.



Articolo 12 Abbinamento e ricongiungimento resti mortali

1. L'introduzione di due cassette metalliche o urne cinerarie in uno stessa cella ossario può aver luogo solo se il sepolcro ha la capienza necessaria previo rilascio di apposita autorizzazione comunale
2. L'abbinamento o il ricongiungimento di resti o ceneri è consentito fra congiunti in parentela diretta ascendente e discendente di 1° e 2° grado, in vincolo matrimoniale o conviventi more uxorio
3. L'abbinamento è consentito solo nelle cellette ossario dei loculi vecchi. Nei loculi nuovi (2010) è consentito solo per abbinamento di urne cinerarie.
4. La procedura segue le norme dell'estumulazione.
5. L'abbinamento e il ricongiungimento di resti mortali è soggetto ad oneri comunali.
6. Agli aventi diritto nelle tombe private è consentita l'introduzione di più cassette metalliche e/o urne cinerarie in uno stesso loculo.

Articolo 13 Cremazione

1. La cremazione si avvale degli impianti autorizzati.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base dell'art. 79 del DPR 10/09/1990 n.285
3. Per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri si fa riferimento al regolamento comunale esistente, approvato con DCC n. 13 del 30/06/2008.

Articolo 14 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. La deposizione dell'urna cineraria nel cimitero è soggetta a concessione per il loculo.
3. Qualora nessuno abbia provveduto alla destinazione delle ceneri le stesse verranno disperse nel cinerario comune

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Articolo 15

Norme generali

1. Sono osservate le norme del capo XVII "Esumazione ed estumulazione" *art. 82-89* del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n.285 e successive modificazioni nonché eventuali norme regionali.
2. Il turno ordinario di inumazione è fissato in 10 anni.
3. Le esumazioni straordinarie seguono le norme degli *art. 83 e 84* del DPR 10/09/1990 n.285.
4. Le operazioni di esumazione vengono eseguite in orario di chiusura o previa chiusura del campo onde evitare l'accesso a persone non autorizzate.
5. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 16

Esumazioni

1. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati all'ingresso del cimitero, ben visibili, gli elenchi delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, vengono pubblicati sul sito web del comune con invito ai familiari a prendere contatto con l'ufficio comunale per comunicare il collocamento dei resti. In assenza di tale dichiarazione i resti verranno depositati nell'ossario comunale.
2. A cura dell'ufficio comunale è segnalato ai familiari il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione verrà effettuata, con facoltà di assistervi.
3. Per ciascuna operazione è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti firmato anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano anche la ricevuta degli oggetti eventualmente ritrovati e restituiti.
4. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni non reclamati vengono presi in carico dal comune e tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 17

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si svolgono ai sensi degli *art. 86-89* del DPR 10/09/1990 n.285.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. Qual'ora le salme estumulate allo scadere della concessione si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
4. I feretri estumulati allo scadere della concessione, compresi quelli delle sepolture private, contenenti salme non completamente mineralizzate, devono obbligatoriamente essere avviati per l'inumazione in campo comune per 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una apposita apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Se l'estumulazione avviene prima dei 20 anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è stabilito in 10 anni.

Articolo 18

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non reclamate da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno, o in altro luogo idoneo.



CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 19

Tipologie

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglie o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.

La concessione delle tombe, nicchie o loculi deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario dietro versamento degli oneri previsti.

Articolo 20

Lapidi

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno essere conformi allo stile ed alla forma comunemente adottata nel cimitero. Diversamente andrà chiesto e ottenuto il permesso dal Comune.

Questo articolo non si applica per le tombe di famiglia.

Articolo 21

Loculo individuale

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 50 anni dalla data del contratto di concessione.
3. La concessione è rinnovabile per ulteriori anni 10 e successivi multipli di anni 10 per un massimo di anni 40 ad un costo pari ad 1/5 per ogni decennio della tariffa per la concessione dei loculi vigente all'epoca del rinnovo.
4. Alla scadenza dei suddetti termini il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, messi a disposizione dal Comune e da acquistarsi dietro il pagamento della tassa di concessione. Il relativo diritto di concessione ha la durata di 60 anni dall'acquisto, rinnovabile alla scadenza alla tariffa vigente all'epoca del rinnovo.

Articolo 22

Tombe di famiglia

1. Le concessioni delle aree cimiteriali per tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 e vengono rilasciate sulla base dei lotti individuati dal comune.
2. Non esiste perpetuità della concessione ed è rinnovabile previa domanda scritta degli interessati. Constatata la regolarità della successione, la conferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente al 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. In assenza di domanda di rinnovo ed in seguito a vane ricerche di rintraccio di eredi, si darà atto a legale presunzione di abbandono quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.
4. Le aree cimiteriali possono essere concesse:
 - a. ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b. ad una famiglia e con partecipazione di altre famiglie;
 - c. ad enti, corporazioni, fondazioni.
5. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie trasmettono il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

6. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
- gli ascendenti e discendenti in linea retta fino al II grado e i loro coniugi
 - il coniuge

Solo in presenza di espressa richiesta del richiedente, il diritto può essere esteso a fratelli e sorelle consanguinee ed i loro coniugi e ad ogni altro caso non previsto dal regolamento (es. per il convivente more uxorio).

In assenza di espressa richiesta del richiedente al momento del rilascio della concessione, per eventuali casi non contemplati dal regolamento, andrà inoltrata al sindaco richiesta motivata il quale esprimerà parere solo in presenza dell'assenso sottoscritto di tutti i concessionari.

7. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro 5 anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.
8. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.



Articolo 23

Tumulazione provvisoria

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma, nei loculi appositamente stabiliti, che dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Comune, per un periodo non superiore a 2 anni, previo versamento del diritto di tumulazione provvisoria secondo le tariffe vigenti.
2. Nelle tombe di famiglia potrà essere concessa in via eccezionale e con autorizzazione del comune la tumulazione di persone non aventi diritto dietro pagamento di un uguale diritto di tumulazione provvisoria stabilita per i loculi. Sono ammesse per un periodo massimo di un anno previa autorizzazione del concessionario e devono occupare esclusivamente la prima o la seconda fila da terra. Alla scadenza dell'anno i familiari dovranno provvedere alla tumulazione in loculi o tombe di famiglia.

Articolo 24

Rinuncia delle concessioni

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. La rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione scritta.
2. Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento, quando la sepoltura non è stata occupata da salma/resti/ceneri, della somma determinata in base quanto disposto dal successivo articolo a titolo di rimborso parziale.
3. I loculi retrocessi o comunque rientranti nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. I loculi che sono stati occupati e che si liberano per traslazione della salma in altra sistemazione rientrano nella disponibilità del comune e nulla è dovuto al concessionario.

Articolo 25

Rimborso parziale

Per la rinuncia della concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N} - Vc$$

Dove: S= somma da rimborsare
A =somma pagata per la concessione
T= numero degli anni interi in corso di concessione
N= durata in anni della concessione
Vc=valore del copri loculo, cioè la spesa per il suo ripristino

Dopo 30 anni di concessione, nulla è dovuto a titolo di rimborso.

Articolo 26

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi nel periodo compreso fra ottobre e novembre.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.



Articolo 27

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.90 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 28

Generalità

1. Nessun lavoro può essere eseguito da privati all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 29

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati o associazioni non aventi scopo di lucro.
2. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese, agenzie, ecc aventi scopo di lucro.
3. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 30

Recinzione aree e materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o al personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere il materiale di risulta e assicurando il ripristino delle opere eventualmente danneggiate.

Articolo 31

Introduzione e deposito materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e seguendo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. ...

Articolo 32

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Sindaco, comunque i lavori devono cessare alle ore 13 dei giorni prefestivi con riordino del cantiere.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Articolo 33

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali e le date a cui le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 34

Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.



POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 35

Disciplina dell'ingresso

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, fatto salvo il diritto d'accesso per le persone disabili o malati e anziani con difficoltà di deambulazione.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati dagli adulti.
 - e) A chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 36

Comportamenti vietati

1. Nel Cimitero e nella zona immediatamente adiacente è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) lasciare vasi lungo i corridoi del loculi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - i) eseguire lavori senza autorizzazione;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Custode;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 37

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.



Articolo 38

Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo forme, misure, colore e materiali consoni al decoro e all'estetica del cimitero, previa richiesta al sindaco.
2. Le epigrafi devono sempre contenere il nome, il cognome e le date di nascita e morte. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi. .
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse altre lingue purché il testo sia seguito dalla traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o una lapide di altezza non superiore a 1 metro al piano di campagna.
6. Per le inumazioni è vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 39

Fiori

1. Sulle sepolture si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.
3. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti
4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale provvederà per la loro distruzione, previo avviso degli aventi diritto.
5. Avrà luogo nei periodi opportuni l'eliminazione/taglio delle erbe, a cura del Comune.

Articolo 40

Doveri manutentivi

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e adempiere a quanto disposto dal regolamento in quanto a decoro ed estetica del cimitero..
2. Nel caso di documentata incuria il comune richiederà ai componenti della famiglia del concessionario il ripristino dei manufatti e gli adeguamenti regolamentari. Qual'ora ciò non avvenisse in un ragionevole tempo si provvederà con diffida scritta con un termine massimo di 30 giorni se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. Potranno essere attuati interventi d'ufficio quali rimozioni di fiori, monumenti, lapidi, copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate con eventuali spese a carico dei titolari della concessione.
4. Per inadempienza o recidiva il comune potrà prendere in considerazione la decadenza della concessione con atto formale e motivato del sindaco.



NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base alle norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 42

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) ed una concessione (aree, loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. Le richieste dei familiari potranno essere autorizzate solo in mancanza di disposizione testamentaria o di volontà del coniuge. La richiesta dei familiari in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, potrà essere accolta solo se espressione della volontà della maggioranza assoluta di essi, manifestata con dichiarazione autentica acquisita dall'ufficio dello stato civile. In caso di parità varrà la volontà del più anziano di età dello stesso grado.
3. In caso di vertenze l'amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o eventualmente non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.04.2014 con atto n. 03;
- detto provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'08.05.2014 al 23.05.2014;
- il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'08.05.2014 al 23.05.2014;
- il Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23.05.2014 al 07.06.2014;
- il Regolamento è diventato esecutivo il giorno 08.06.2014

MURELLO, Li 09.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Vito Mario Burgio)

